

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASAPESENNA

Corso Europa - VII Traversa, n.8-10 – 81030 Casapesenna (CE)

Tel. 0818167413 – e-mail: ceic89600d@istruzione.it

e-mail pec: ceic89600d@pec.istruzione.it

Sito web: www.comprendivocasapesenna.edu.it



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ScuolaViva
La scuola aperta a tutti



CIRCOLARE INFORMATIVA: LINEE GUIDA IN MATERIA DI PRIVACY

Dlgs 196/03 – GDPR n. 2016/679

OGGETTO: LINEE GUIDA IN MATERIA DI PRIVACY

PREMESSA

La presente informativa ha lo scopo di sensibilizzare il personale della scuola su tematiche di ordine pratico che caratterizzano la vita scolastica fornendo le linee guida da seguire su specifiche tematiche per ottemperare ai dettami del legislatore nazionale ed europeo e preservare la giusta riservatezza dei dati degli interessati.

PUBBLICAZIONE IMMAGINI DI STUDENTI ON LINE

Destinatari: Docenti, Personale ATA

La pubblicazione di informazioni personali (tra i quali vanno ricomprese anche le immagini) sui siti istituzionali comporta una diffusione di dati personali la quale è lecita, da parte di soggetti pubblici, come lo sono gli Istituti scolastici, ai sensi dell'art. 2-ter, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice della privacy), solamente quando prevista da una norma di legge, di regolamento o per un atto amministrativo generale. Nel caso specifico della pubblicazione di immagini da parte delle Scuole per finalità promozionali, il consenso informato e libero dei genitori rappresenta una scelta autentica, non pregiudicando l'accesso all'istruzione o ad altri servizi. Ricordiamo che, in caso di mancato consenso da entrambi i genitori, la pubblicazione configura una violazione del diritto all'immagine e alla riservatezza del minore. Si sottolinea che la divulgazione online espone le immagini a una platea illimitata e permanente, sottraendole al controllo di chi le ha caricate. Recentemente il Garante della privacy, con il provvedimento del 13 novembre 2024, ha ribadito che per postare sui social immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il **preventivo consenso di entrambi i genitori**. Invece, se il minore ha compiuto quattordici anni, la normativa italiana gli riconosce la facoltà di decidere autonomamente sulla pubblicazione. *Il Garante è intervenuto a seguito di un reclamo di una madre, che lamentava la pubblicazione di una foto del figlio (minore di quattordici anni) da parte del padre sul proprio profilo Facebook.*

PUBBLICAZIONI SU ALBO PRETORIO

Destinatari: Personale ATA

La diffusione di dati personali sul sito web istituzionale è ammessa solo se prevista da una norma di legge, di regolamento, o da atti amministrativi generali, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. Inoltre, anche in caso di pubblicazione online, devono essere seguiti i principi generali del trattamento dei dati previsti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che includono: liceità, correttezza e trasparenza del trattamento nei confronti dell'interessato; limitazione della finalità del trattamento, assicurando che eventuali ulteriori trattamenti siano compatibili con gli scopi della raccolta originaria; minimizzazione dei dati, ossia l'uso di dati pertinenti e limitati al minimo necessario; esattezza e aggiornamento dei dati, con cancellazione tempestiva di quelli scorretti; limitazione della conservazione, cioè conservare i dati solo per il

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASAPESENNA

Corso Europa - VII Traversa, n.8-10 – 81030 Casapesenna (CE)

Tel. 0818167413 – e-mail: ceic89600d@istruzione.it

e-mail pec: ceic89600d@pec.istruzione.it

Sito web: www.comprensivocasapesenna.edu.it



tempo necessario alle finalità previste; integrità e riservatezza, garantendo un'adeguata sicurezza dei dati trattati. Nel nuovo scenario digitale, il diritto alla privacy e il principio di trasparenza devono essere bilanciati con attenzione, senza che uno prevalga sull'altro. *Recentemente, con il Provvedimento del 24 gennaio 2024, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato una scuola (2.000 euro) per aver pubblicato, nella sezione "albo pretorio" del proprio sito web, atti dirigenziali riguardanti aspetti organizzativi legati alla continuità dell'attività didattica e alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti, come informazioni relative alle sostituzioni e ai giorni di assenza dal servizio. (cfr. art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139)".*

Pertanto, la pubblicazione sul sito web istituzionale di dati personali, in assenza di un idoneo presupposto normativo, determina una diffusione illecita di informazioni. L'Autorità sostiene inoltre che il generico riferimento agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 32, comma 1, della l. n. 69 del 18 giugno 2009 (che, comunque, non impone la pubblicazione di atti contenenti informazioni riguardanti l'assenza dal servizio del personale) non può ritenersi sufficiente a giustificare la condotta tenuta nel caso di specie.

Il Garante ha inoltre ribadito che anche nell'albo pretorio online si applicano i limiti della normativa sulla protezione dei dati, come la liceità e la minimizzazione. Anche quando sussistono obblighi, la diffusione di dati personali è consentita solo se strettamente necessaria e proporzionata agli scopi di trasparenza e pubblicità legale.

Prima di pubblicare un documento su albo e/o amministrazione trasparente, è utile porsi quattro domande fondamentali:

Esiste una legge o un regolamento o un atto amministrativo generale che autorizza la diffusione sul web di questo documento o del dato personale che sto per pubblicare?

È possibile pubblicare il dato, oppure ci sono elementi che andrebbero oscurati?

Tutti i dati presenti sono indispensabili ai fini della pubblicazione?

I dati personali non strettamente necessari sono stati omessi ?

CHAT DI CLASSE:

Con riguardo alle chat di classe, è importante informare la platea genitoriale di due aspetti essenziali :

- *Il Garante ha precisato che: "la creazione, da parte di alunni, genitori o rappresentanti di classe, di chat di cui fanno parte i genitori degli studenti e l'utilizzo di tali strumenti come canali di comunicazione di notizie riguardanti i diversi aspetti della vita scolastica, non risulta riconducibile alle attività istituzionali o didattiche poste in essere dall'Istituto scolastico come titolare del trattamento. La creazione di chat di classe o gruppi whatsapp è infatti riconducibile ad autonomi comportamenti posti in essere da privati, dei quali la scuola non è tenuta a rispondere".* Quindi di eventuali contestazioni in merito alla riservatezza su pubblicazioni in chat di classe l'Istituto non ne può rispondere.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASAPESENNA

Corso Europa - VII Traversa, n.8-10 – 81030 Casapesenna (CE)

Tel. 0818167413 – e-mail: ceic89600d@istruzione.it

e-mail pec: ceic89600d@pec.istruzione.it

Sito web: www.comprensivocasapesenna.edu.it



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ScuolaViva
La scuola aperta a tutti



- Le chat di classe spesso sono teatro di applicazione del fenomeno di “sharenting”, termine nato negli Stati Uniti dalla fusione delle parole inglesi “share” (condividere) e “parenting” (genitorialità), ovvero la pratica di condividere regolarmente online foto, video e informazioni dei propri figli in tutte le circostanze anche in gruppo. A parte la considerazione che una volta condivisi online su qualunque social, i contenuti sono difficilmente cancellabili, è da evidenziare che pubblicare le foto di altri bambini, seppure solo per immortalare attimi di gioia, senza il consenso dei genitori è una violazione al diritto di riservatezza ed è contro la normativa.

UTILIZZO DEL REGISTRO DI CLASSE

Destinatari: Docenti

Il registro elettronico è uno strumento di lavoro molto utile ma da maneggiare con cura. In primis necessario variare la pwd di accesso periodicamente e preservarla da una diffusione accidentale. *Il Garante ha sanzionato alcune scuole per aver comunicato la positività al Covid di un alunno a tutti i genitori della classe tramite registro elettronico o per aver inviato le convocazioni per i Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) a indirizzatori troppo ampi.* I dati relativi alla salute in particolare, devono avere una attenzione particolare e bisogna in tutti i modi evitarne la diffusione impropria. E' da evitare anche l'uso di mailing list in cui tutti vedono gli indirizzi di tutti e porre molta attenzione anche ad eventuale utilizzo da parte dei docenti di pagine e strumenti social personali per scopi didattici: seppure con intenti lodevoli rimangono iniziative personali e se ci sono delle violazioni (esempio pubblicazioni di foto senza consenso) l'istituzione scolastica di riferimento ovviamente non può avere la titolarità del trattamento e quindi non ne risponde in nessun modo.

UTILIZZO DI DATI BIOMETRICI

Destinatari: Nota informativa per il personale

Un istituto scolastico aveva deciso di utilizzare l'impronta digitale per sostituire il badge. L'istituto si era giustificato sostenendo che tale sistema era stato introdotto per contrastare episodi di assenteismo e di scorretto utilizzo dei badge, e che la quasi totalità del personale aveva prestato il proprio consenso, con la possibilità per i dissenzienti di continuare ad utilizzare il solo badge. *L'Autorità ha innanzitutto ribadito che i dati biometrici, in quanto “dati particolari” ai sensi dell'art. 9 del GDPR, laddove intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, godono di una tutela rafforzata e il loro trattamento è di norma vietato. Le eccezioni a tale divieto, soprattutto in ambito lavorativo, sono circoscritte e richiedono una base giuridica solida, che non può essere il semplice consenso del lavoratore.* Inoltre, il Garante ha evidenziato che l'utilizzo di dati biometrici per finalità di controllo delle presenze è sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASAPESENNA

Corso Europa - VII Traversa, n.8-10 – 81030 Casapesenna (CE)

Tel. 0818167413 – e-mail: ceic89600d@istruzione.it

e-mail pec: ceic89600d@pec.istruzione.it

Sito web: www.comprendivocasapesenna.edu.it



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ScuolaViva
La scuola aperta a tutti



Esistono infatti misure meno invasive per raggiungere lo stesso scopo, come controlli a campione o, semplicemente, una più attenta vigilanza.

Il Garante della Privacy ha emesso il Vademecum **“La scuola a prova di privacy”**, un documento che affronta tutte le tematiche connesse al trattamento dei dati personali negli istituti scolastici pubblicato sul sito della scuola.

11 Settembre, 2025.

FONTE PRINCIPALE: gdprscuola.it